

Schema di Accordo di programma tra la Regione Campania, in qualità di soggetto attuatore degli interventi, la Provincia di Salerno, l'Ente d'Ambito Salerno Ciclo Integrato rifiuti urbani e la Società Ecoambiente Salerno spa a socio unico EdASa, nella qualità di soggetti gestori dei siti di stoccaggio.

Il giorno alle ore sono costituiti presso gli Uffici _____, in via Santa Lucia a Napoli:

- La Regione Campania, con sede in Napoli Via Santa Lucia n. 81, C.F. 80011990639 in persona del _____ nato/a il _____, C.F. _____, il/la quale interviene al presente atto e stipula in nome, conto e interesse della Regione Campania (di seguito denominata anche Regione) nella sua qualità di _____;
- La Provincia di Salerno con sede in Salerno _____ in persona del _____, nato/a il _____, C.F. _____, il/la quale interviene al presente atto e stipula in nome, conto e interesse della Provincia di Salerno (di seguito denominata anche Provincia) nella sua qualità di _____;
- L'Ente d'Ambito Salerno Ciclo integrato rifiuti urbani, con sede in Salerno _____ in persona del _____, nato/a il _____, C.F. _____, il/la quale interviene al presente atto e stipula in nome, conto e interesse dell' Ente d'Ambito Salerno ciclo integrato rifiuti urbani (di seguito denominato anche EdASa) nella sua qualità di _____;
- La Società Ecoambiente Salerno s.p.a . a socio unico EdASa con sede legale in Salerno Piazza Matteotti, 1 P.IVA/C.F. 06520871218 (nel seguito denominata Ecoambiente Sa spa. nella persona del _____, nato/a il _____ C.F. _____, nella sua qualità di _____;

PREMESSO CHE

- a) con nota acquisita in data 10 gennaio 2020 dalla UOD 501709 “Autorizzazioni ambientali e rifiuti” di Salerno, la società S.R.A. srl (Sviluppo Risorse Ambientali srl), “Notificatore/Produttore” ai sensi dell’art. 2, par. 18 della Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989, domandava di poter effettuare una spedizione transnazionale di 12.000 tonnellate di rifiuti non pericolosi, C.E.R. n. 191212 (indicati con il codice Y46 – previsto dalla Convenzione di Basilea - nei documenti di spedizione in Tunisia, ritenuto corrispondente alla classificazione europea dei rifiuti), per l’effettuazione di operazioni di recupero, classificate con le sigle R12 e R13, presso l’impianto “SoreplastSuarl”, ubicato nel territorio della città di Sousse (Susa);
- b) con Decreto Dirigenziale n.76 del 14 aprile 2020 UOD 50 17 09, non avendo ricevuto motivi ostativi da parte del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, quale focalpoint italiano della Convenzione di Basilea, e con l'autorizzazione espressa dell'Autorità Tunisina di cui sopra, la Regione Campania, nella qualità di autorità competente, autorizzava la spedizione della I QUOTA di 6.000,00/12.000,00 ton, mediante 230 movimentazioni identificate dal n.01/460 al n.230/460 e, successivamente, in data 08.07.2020 con Decreto Dirigenziale n.153 autorizzava la spedizione della II QUOTA di 6.000,00/12.000,00 ton, mediante ulteriori 225 movimentazioni identificate dal n.231/460 al n.456/460. I succitati decreti venivano

ritualmente trasmessi all'Autorità Tunisina ANGED (Agence Nationale de Gestion des Déchets) nonché all'API-SOUSSE - Agenzia Nazionale per la Promozione Industriale, senza che alcuna obiezione dalle stesse venisse sollevata, nonché per opportuna conoscenza anche al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

- c) successivamente, con nota e-mail del 3 dicembre 2020, il Responsabile del Ministero degli Affari locali e dell'Ambiente della Tunisia comunicava che la Direzione regionale dell'Anged non è l'autorità competente della Tunisia per l'applicazione della convenzione di Basilea e, pertanto, dichiarava l'ulteriore spedizione effettuata dalla società "illegale", con obbligo di ripresa dei rifiuti in questione. Conseguentemente alla menzionata dichiarazione da parte dell'Autorità tunisina, gli uffici regionali comunicavano alla società la determinazione dello Stato di rimpatrio dei rifiuti e ordinavano alla società di ritrasferire i rifiuti in Italia; i rifiuti nelle more venivano posti in stato di sequestro dall'Autorità Competente Tunisina;
- d) la Società intimata impugnava innanzi alla magistratura amministrativa gli atti regionali e, pur a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n.5543 del 26 luglio 2021, pubblicata in data 8 agosto 2021, di rigetto del ricorso, non eseguiva l'ordine di rimpatrio;
- e) la Convenzione di Basilea tutela le funzioni sovrane degli Stati contraenti sulle determinazioni da assumere rispetto alla movimentazione transfrontaliera dei rifiuti, prevedendo, in particolare, l'obbligo dello Stato esportatore di provvedere tempestivamente alla reimportazione dei rifiuti, ove richiesto (art. 8); l'art.9 della stessa Convenzione prevede, in particolare al secondo comma, che: *"Nel caso in cui un movimento oltre frontiera di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti è considerato come traffico illecito a causa del comportamento dell'esportatore o del produttore, lo Stato di esportazione provvede affinché i rifiuti in questione siano: a) riportati dall'esportatore o dal produttore o, se del caso, da lui stesso nello Stato di esportazione oppure, se ciò non è di fatto possibile, b) eliminati in un altro modo conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, entro un termine di 30 giorni dal momento in cui lo Stato di esportazione è stato informato del traffico illecito oppure entro un altro termine convenuto fra gli Stati interessati. A tale scopo, le Parti interessate non si oppongono al ritorno di tali rifiuti nello Stato di esportazione né lo ritardano, o lo impediscono."*;
- f) l'Ambasciata della Repubblica Tunisina in Italia e la Regione Campania, nel corso di recenti incontri, propiziati anche dai Ministeri italiani, hanno condiviso la necessità di un'intesa per il sollecito rimpatrio dei rifiuti di provenienza italiana, attualmente stoccati a Sousse;
- g) con D.G.R.n. 40 del 28.01.2022 sono stati approvati lo schema di Accordo di Cooperazione istituzionale tra la Regione Campania e lo Stato Tunisino e lo schema di Intesa Istituzionale con il Ministero della Difesa, per il rientro dei rifiuti stoccati presso il porto di Sousse - Tunisia, oggetto di ordine di rimpatrio;

RILEVATO che

- a) è stato sottoscritto l'Accordo di Cooperazione tra la Regione Campania e lo Stato Tunisino, ed è in corso di sottoscrizione l'Intesa Istituzionale con il Ministero per la Difesa;
- b) che la compagnia di navigazione, all'uopo interpellata quale proprietaria dei containers da rimpatriare, ha indicato il porto di Salerno quale scalo prescelto per le operazioni di rientro del carico;
- c) in base al principio di prossimità che regola la gestione dei rifiuti occorre localizzare nell'ambito del territorio provinciale di Salerno le attività di caratterizzazione e di

stoccaggio dei containers, in vista del loro avvio a smaltimento e/o recupero presso impianti che saranno individuati dall'operatore che risulterà affidatario del servizio da parte della Regione Campania;

- d) per tali ragioni sono evidenti le conseguenti competenze degli organi preposti al ciclo dei rifiuti nell'ambito della Provincia di Salerno, ivi compreso il potere di ordinanza ex art. 191 D.lgs. 152/06 e s.m.i. del Presidente della Provincia, esclusivamente riferito alla fase di stoccaggio temporaneo per un periodo non superiore a sei mesi;
- e) con nota pec prot. n. 00649 del 07.02.2022 39 gli uffici competenti hanno chiesto all'Ente d'Ambito Salerno il supporto per organizzare le attività e il preventivo di spesa complessiva necessario a definire l'entità dei costi da sostenere;
- f) che in seguito ad interlocuzioni avute in data 14/02/2022 con l'Organo tecnico dell'Esercito Italiano si è deciso di ottimizzare su un unico sito, individuato nel sito di stoccaggio comprensoriale localizzato nel Comune di Serre alla località Persano, già gestite dalla società Ecoambiente Salerno s.p.a, le attività di stoccaggio e caratterizzazione del rifiuto;

CONSIDERATO che

- a) costituisce prioritario obiettivo dello Stato Italiano e per esso delle Istituzioni Pubbliche competenti per materia, territorialmente coinvolte nel procedimento di rimpatrio dei rifiuti su citati, quali la Provincia di Salerno, l'Ente d'Ambito Salerno ciclo integrato rifiuti urbani con la propria società in house socio unico EdASA Ecoambiente Salerno spa, soggetto gestore degli impianti pubblici di trattamento dei rifiuti urbani a servizio dell'ATO Salerno nonché delle discariche cd. *post mortem* e dei siti di stoccaggio provvisorio comprensoriali, declinate nel d.lgs. 267/2000, nel d.lgs. n.152/2006, nonché ai sensi dell'art.5, comma 6 nel d.lgs. n.50/2016- di risolvere la complessa problematica internazionale dei rifiuti illegalmente spediti in Tunisia, nel rispetto della normativa vigente a tutela dell'ambiente;
- b) la società Ecoambiente spa si è dichiarata disponibile alla compensazione del credito, connesso all'effettuazione delle attività che dovranno essere svolte ai sensi del presente Accordo di programma, con il debito di cui la stessa è titolare, giusta atto transattivo di riconoscimento e regolazione del debito, stipulato con la Regione Campania in data 15.06.2020 rep .n. 14084
- c) i relativi costi, da rendicontarsi dettagliatamente, saranno imputati alla società SRA srl, e recuperati mediante l'escussione delle fidejussioni da essa prestate, a garanzia del buon fine del trasporto transfrontaliero;
- d) con D.G.R. n. _____ del _____ è stato approvato lo schema del presente accordo di programma;
- e) con D.D. n. _____ del _____ della Provincia di Salerno, è stato approvato lo schema del presente Accordo di programma;
- f) con Delibera di Consiglio d'Ambito Salerno n. _____ del _____, è stato approvato lo schema del presente Accordo di programma;
- g) con Delibera Assembleare Ecoambiente Salerno spa n. _____ del _____ è stato approvato lo schema del presente accordo di programma;

VISTI

- l'art.15 L.n.241/90 e s.m.i.;
- l'art.34) D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- l'art.19, co.1 lett.a) D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- la L.R.n.14/2016 e s.m.i.;
- il D.Lgs n.152/2006 e s.m.i.;
- il D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;

TRA LE PARTI SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

VALORE DELLE PREMESSE

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

FINALITA' E OGGETTO

1. Il presente Accordo, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 30, 31 e 32 del D. Lgs. 267/2000, dell'art. 15 della L. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 5, comma 6 del Dlgs.n.50/2016 è finalizzato a regolare la reciproca cooperazione, nell'ambito delle rispettive competenze, tra la Regione Campania in qualità di soggetto attuatore degli interventi di caratterizzazione, classificazione, trasporto e stoccaggio temporaneo dei rifiuti rimpatriati dalla Tunisia, la Provincia di Salerno, l'Ente d'Ambito Salerno Ciclo Integrato rifiuti urbani e la propria società in house Ecoambiente Salerno spa, in qualità di soggetto gestore degli impianti pubblici di trattamento dei rifiuti urbani a servizio dell'ATO Salerno nonché delle discariche c.d. post mortem e dei siti di stoccaggio provvisorio comprensoriali, con l'obiettivo prioritario di risolvere la complessa problematica internazionale dei rifiuti illegalmente spediti in Tunisia, nel rispetto della normativa vigente a tutela dell'ambiente;
2. In particolare, al fine dell'effettuazione delle attività di seguito elencate, allorché i rifiuti di provenienza italiana rientreranno al porto di Salerno, con la sottoscrizione del presente Accordo:
 - 2.1 **P'Ente d'Ambito Salerno** ciclo integrato rifiuti urbani prende atto che la Regione Campania ha individuato la società Ecoambiente Salerno spa, interamente partecipata dall'EDA SA, per lo svolgimento delle seguenti attività:
 - trasporto e stoccaggio di n.180 containers dal porto di Salerno al sito di stoccaggio provinciale che sarà indicato dalla Regione, d'intesa con l'ARPAC e sentito l'EDA SA;
 - trasporto e svuotamento nel sito suindicato di n.33 containers ai fini delle attività di caratterizzazione dei rifiuti di che trattasi;
 - attività di caratterizzazione dei rifiuti con la supervisione di ARPA Campania;
 - presidio in sicurezza ambientale e antincendio dello stoccaggio temporaneo (massimo mesi sei) dei containers.A tal fine, l'EDA si impegna a coordinare le predette attività e ad assicurarne il corretto svolgimento.

2.2 l'Ente d'Ambito Salerno si impegna, altresì, ad assicurare attraverso l'Ecoambiente Salerno srl l'anticipo dei costi da pagare al vettore navale per il rientro rifiuti partenza porto di Sousse arrivo porto di Salerno

2.3 **La Provincia di Salerno**, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, si impegna a supportare l'EdASa, allorché i rifiuti di che trattasi rientreranno in Italia al porto di Salerno, nelle attività da effettuarsi -attraverso la propria società in house Ecoambiente Salerno spa - consistenti nel trasporto dei rifiuti presso aree presidiate di stoccaggio temporaneo per la caratterizzazione e visione degli stessi, ai fini del successivo smaltimento e/o recupero presso impianti finali autorizzati, da individuarsi dalla Regione Campania - in conformità alla disciplina vigente e secondo modalità compatibili con la tutela ambientale. A tal fine le attività di stoccaggio temporaneo saranno regolamentate da apposita Ordinanza contingibile ed urgente da adottarsi, ai sensi dell'art.191 D.Lgs. n.152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii, dal Presidente della Provincia.

2.4 **la Regione Campania**, quale soggetto attuatore degli interventi provvederà a quanto necessario sotto il profilo tecnico ed amministrativo al fine di coordinare e pianificare le attività oggetto del presente Accordo, in sinergia con l'Ente d'Ambito Salerno;

2.5 **la Società Ecoambiente Salerno spa** si impegna a svolgere le attività di cui al presente accordo secondo un cronoprogramma stabilito in base al disciplinare operativo di cui all'art.4 del presente accordo. Laddove la EcoAmbiente Salerno S.p.A. non fosse in grado di svolgere singole attività previste in proprio, dovrà chiedere alla Regione Campania, soggetto attuatore dell'intervento, preventiva autorizzazione per avvalersi, nel rispetto della normativa vigente, di soggetti terzi.

Art. 3 DISCIPLINARE OPERATIVO

1. Le Parti si impegnano a sottoscrivere, entro gg 5 dal presente Accordo, specifico disciplinare operativo volto a puntualizzare il cronoprogramma delle attività e le modalità tecniche di realizzazione e di controllo di conformità e rendicontazione, al fine del più sollecito espletamento delle attività oggetto della collaborazione, nonché a definire, sulla base delle rispettive specifiche istruttorie, i costi delle singole attività.

Art. 4 COPERTURA FINANZIARIA

1. I costi delle attività oggetto del presente accordo, saranno a carico della SRA srl e verranno recuperati con l'escussione delle fidejussioni prestate dalla citata società, a garanzia del buon fine del trasporto transfrontaliero, nei confronti del M.I.T.E. che ha delegato la Regione Campania all'escussione.
2. Nei rapporti interni tra le parti sottoscrittrici del presente accordo, l'importo che la Regione dovrà corrispondere alla Ecoambiente Salerno s.p.a. per le spese sostenute per l'effettuazione delle attività, indicate al precedente art. 2, co.2, punti 2.1 e 2.2, sarà oggetto di compensazione, ai sensi dell'art. 1243 c.c., con i corrispondenti crediti al netto dell'IIVA (Split Payment) che la

Regione Campania vanta nei confronti della Ecoambiente Salerno spa, giusto Atto Transattivo di riconoscimento e regolazione del debito, stipulato con la Regione Campania, in data 15.06.2020 rep .n. 14084.

3. Gli importi volta per volta escussi dalla Regione Campania saranno incassati e riscossi su apposito capitolo di entrata del bilancio triennale 2022/2024, a copertura del mancato introito delle somme dovute alla Regione da Ecoambiente Salerno s.p.a. di cui al citato Atto transattivo oggetto di compensazione per le attività svolte ai sensi del presente Accordo.

Art. 5

DURATA, RINNOVO E RECESSO DELL'ACCORDO

1. Il presente Accordo ha la durata di mesi sei (6), decorrenti dalla data di sottoscrizione, ed è eventualmente rinnovabile, agli stessi patti e condizioni, previo Accordo tra le parti.
2. In caso di difficoltà operative o di altre problematiche sopravvenute, la Parte che ne abbia interesse potrà sottoporre all'altra Parte, attraverso il proprio Referente, idonee soluzioni operative ovvero modifiche al presente Accordo, nonché, in caso di mancato conseguimento di una soluzione condivisa, esercitare il diritto di recesso ove ricorrano gravi e giustificati motivi, in ogni caso con un preavviso di almeno 10 giorni.

Art. 6

REFERENTI DELL'ACCORDO

1. Per l'attuazione e la gestione delle attività di cui all'art. 2, le Parti designano ciascuna un responsabile con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione:
Per la Regione Campania il RUP Ing. Liliana Monaco
Per l'Ente d'Ambito Salerno ciclo integrato rifiuti urbani il / la _____
Per la Provincia di Salerno il / la _____
Per la Società Ecoambiente Salerno spa il / la _____
2. In caso di sostituzione del proprio responsabile, ciascuna Parte informerà le altre con comunicazione scritta.

Art. 7

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati trattati in esecuzione del presente Accordo, saranno utilizzati per i soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione o riservatezza dei dati e delle informazioni.

Art.8

DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente Accordo, si applicano le norme del c.c. in materia di obbligazioni e contratti, le norme dell'ordinamento amministrativo ed in quanto applicabili quelle di diritto comune.

Art. 9

CONTROVERSIE

1. Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, all'esecuzione, validità o efficacia del presente Accordo le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 11 e 15 della legge n. 241/90.

2. Per qualunque controversia relativa al presente Accordo, non altrimenti risolubile, è competente in via esclusiva il Foro di Napoli.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

**Per la Regione
Campania**

**Per Ente d'Ambito Salerno
ciclo integrato rifiuti urbani**

**Per la Provincia di
Salerno**

Per Ecoambiente Salerno spa
